

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Responsabilità civile del vettore ferroviario"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura della Responsabilità civile che tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile come vettore ferroviario ai sensi delle Convenzioni in vigore (C.I.M, COTIF):

- Per i danni e le perdite materiali subite dalle merci consegnategli per la spedizione o il trasporto;
- Per la ritardata esecuzione delle spedizioni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità dell'Assicurato relativa al trasporto di merci varie debitamente imballate e trasportate a mezzo ferrovia nonché carri ferroviari di proprietà di terzi
- ✓ L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella scheda di polizza

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da vettori ferroviari privi della licenza ad esercitare l'attività di vettore ferroviari, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ✗ L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da vettori ferroviari privi del certificato di sicurezza per i servizi di trasporto ferroviario rilasciato dalle RFI "Rete Ferroviaria Italiana".
- ✗ L'assicurazione non è operante per la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:
 - carte valori, denaro in contanti, monete, documenti, titoli di debito e credito, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso e semiprezioso, metalli e pietre preziose;
 - autoveicoli; oggetti d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione; piante e animali vivi;
 - armi ed esplosivi; sangue ed emo-derivati.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni variabili, limiti territoriali, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura".



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante per i trasporti effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- ✓ Sono possibili ulteriori estensioni ad altri Paesi, puntualmente indicati nella scheda di polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità indicate al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

E' previsto il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale senza maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo di imposte.

Per ulteriori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Quando e come devo pagare?"



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore puntualmente indicate nella scheda di polizza della data di pagamento del premio, sia esso contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza e termina alla scadenza puntualmente indicata nella scheda di polizza.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 90° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o è stato altrimenti definito, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dandone avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della ricezione della lettera raccomandata.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Responsabilità civile del vettore ferroviario"

10/07/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.


Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?


L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.


E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore ferroviario per danni e perdite materiali e diretti alle merci consegnategli per la spedizione o il trasporto, compreso la ritardata esecuzione delle spedizioni, fatto salvo quanto indicato nella sezione esclusioni del presente documento.


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
<p>La presente polizza deve intendersi valida ed operante a condizione che l'Assicurata sia in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della licenza ad esercitare l'attività di vettore ferroviario, rilasciata dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"; - del certificato di sicurezza per i servizi dei trasporti ferroviario, con allegato in maniera integrale i servizi e le linee autorizzate, rilasciato dalle RFI "Rete Ferroviaria Italiana", in base alle vigenti leggi. <p>Resta inteso che i suddetti dati devono obbligatoriamente essere analoghi, ai fini della validità di copertura, a quelli inseriti nella Banca dati della RFI.</p>	


 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
<p>Esclusione della responsabilità civile per perdite o danni a mezzi in uso dall'Assicurato</p> <p>La presente assicurazione non copre la responsabilità civile per danni a o perdite di containers, veicoli o altre attrezzature per trasporto e movimentazione che l'Assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in uso a qualsiasi titolo.</p>	
<p>Esclusione della responsabilità civile per specifici danni nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito dell'Assicurato</p> <p>La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato per eventi che si verifichino nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato stesso in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio, fulmine, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - mancato o anormale funzionamento di impianti elettrici, apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento, refrigerazione o condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi da condutture, impianti o canalizzazioni; - eventi atmosferici. 	
<p>Esclusione della responsabilità civile dell'Assicurato in relazione ad alcune particolari obbligazioni</p> <p>La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalle seguenti obbligazioni eventualmente assunte in base al contratto di spedizione o trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle convenzioni internazionali (es: l'accettazione di "valore dichiarato" o di "speciale interesse alla riconsegna"); - incasso per conto terzi delle fatture per merci con pagamento alla consegna ed assistenza nel pagamento per le merci trasportate. 	
<p>Altre esclusioni</p> <p>La presente assicurazione non copre i danni, le perdite, i costi e le spese dei dipendenti, totalmente o parzialmente direttamente o indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente; - svolgimento di servizi di spedizioniere doganale, di agente per conto di altri spedizionieri o vettori, quando tali servizi non siano ausiliari all'obbligazione di spedizione o trasporto delle merci assunta dall'Assicurato; - dichiarazioni inesatte o reticenze dell'Assicurato rilevanti ai fini della copertura assicurativa sulle merci stipulata dal mandante; - violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini; - insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione 	

<p>amministrativa dell'Assicurato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammende e/o sanzioni derivanti da infrazioni a norme e/o regolamenti commesse dalla Contraente/Assicurata; - confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione; - guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; - cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo; - esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico; - atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; - atti di terrorismo; - atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi; - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simili reazione ovvero sviluppino radioattività; - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o –in generale- per scopi pacifici; - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 	
<p>Esclusione dei “punitive or exemplary damages” La Società non è obbligata per indennizzi dovuti a titolo di “punitive or exemplary damages”</p>	
<p>SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</p>	
<p>Le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali prescelti e possono prevedere l'applicazione di franchigie e/o scoperti in sede di corresponsione dell'indennizzo, come indicato nelle Condizioni di Assicurazione</p>	
<p>Scoperti</p>	<p>I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella “Scheda di polizza”.</p> <p>In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.</p> <p>L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.</p> <p>Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.</p>
<p>Franchigie</p>	<p>Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella “Scheda di polizza”.</p>
<p>Limite di indennizzo</p>	<p>Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalla convenzione in vigore per i trasporti ferroviari denominato, C.I.M. anche per i trasporti effettuati nel territorio italiano, e sino alla concorrenza per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, della somma massima assicurata indicata nella “Scheda di polizza”.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità dell'Assicurato o in caso di formale reclamo da parte di terzi, l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none"> a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; b) darne immediata comunicazione scritta alla Società; c) trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, notizie, reclami, documenti ed atti giudiziari alla Società fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta; d) astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità; e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile; f) compiere in nome proprio, tutti gli atti, anche giudiziari, che fossero richiesti dalla Società; g) astenersi dal transigere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza preventivo consenso della Società.
	Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa
	Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio viene calcolato applicando il tasso indicato nella scheda di polizza, da applicarsi sul fatturato noli dichiarato in via preventiva dall'Assicurata. Il Contraente versa quale deposito e premio minimo annuo comunque acquisito l'importo indicato nella scheda di polizza. La prima rata di premio deve essere pagata all'atto della stipulazione dell'Assicurazione, le successive rate devono essere pagate alle previste scadenze.
Rimborso	Non previsto

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai vettori ferroviari	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 18% .	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC

	<p>è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Responsabilita' civile del Vettore Ferroviario

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 649 – 15/12/2020

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.–Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152–Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile;
Incaricata:	la Società che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione della Polizza;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto:	percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
Vettore:	il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale

Indice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE **3**

CONDIZIONI PARTICOLARI **4**

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e.e.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 e.e.

Art. 3 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 e.e.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 e.e. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 10- Validità della copertura

La presente Polizza di Assicurazione per la Responsabilità vettoriale deve intendersi valida ed operante a condizione che la Spett. Assicurata sia in possesso:

- a) della licenza ad esercitare l'attività di vettore ferroviario, rilasciata dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- b) del certificato di sicurezza per i servizi di trasporto ferroviario, con allegato in maniera integrale i servizi e le linee autorizzate, rilasciato dalle RFI (Rete Ferroviaria Italiana", in base alle vigenti leggi. Resta inteso che i suddetti dati devono obbligatoriamente essere analoghi, ai fini della validità della copertura, a quelli inseriti nella Banca dati della RFI.

Art. 11 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come vettore ferroviario, ai sensi delle Convenzioni in vigore (CIM, COTIF), a titolo di risarcimento:

- a) per danni e perdite materiali subiti dalle merci consegnategli per la spedizione o il trasporto;
- b) ritardata esecuzione delle spedizioni.

Art. 12 - Merci Assicurate e Merci Escluse

Formano oggetto della copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile dell'Assicurata il trasporto di merci varie, debitamente imballate e trasportate a mezzo ferrovia nonché carri ferroviari di proprietà di terzi salvo quanto indicato all'art.15.

Rimangono comunque esclusi i trasporti delle seguenti merci:

- a) carte valori, denaro in contanti, monete, documenti, titoli di debito e credito, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso e semiprezioso, metalli e pietre preziose;
- b) autoveicoli; oggetti d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione; piante e animali vivi;
- c) armi ed esplosivi; sangue ed emoderivati.

Art. 13 - Limite di Indennizzo

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalla convenzione in vigore per i trasporti ferroviari denominato C.I.M, anche per i trasporti effettuati nel territorio italiano, e sino alla concorrenza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, della somma massima assicurata indicata nel frontespizio di polizza.

Art. 14 - Esclusione della responsabilità civile per perdite o danni a mezzi in uso all'Assicurato

La presente assicurazione non copre la responsabilità civile per danni a o perdite di containers, veicoli o altre attrezzature per trasporto e movimentazione che l' Assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in uso a qualsiasi titolo.

Art. 15 - Esclusione della responsabilità civile per specifici danni nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito dell'Assicurato

La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato per eventi che si verificano nell'ambito di terminal, magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato stesso in conseguenza di:

- a) incendio, fulmine, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

Condizioni di assicurazione

- c) mancato o anormale funzionamento di impianti elettrici, apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento, refrigerazione o condizionamento;
- d) colaggio o fuoriuscita di liquidi da condutture, impianti o canalizzazioni;
- e) eventi atmosferici.

Art. 16 - Esclusione della responsabilità civile dell'Assicurato in relazione ad alcune particolari obbligazioni

La presente assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalle seguenti obbligazioni eventualmente assunte in base al contratto di spedizione o trasporto:

- a) accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle convenzioni internazionali (ad esempio, l'accettazione di "valore dichiarato" o di "speciale interesse alla riconsegna");
- b) incasso per conto terzi delle fatture per merci con pagamento alla consegna ed assistenza nel pagamento per le merci trasportate.

Art. 17 - Altre esclusioni

La presente assicurazione non copre i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;
- b) svolgimento di servizi di spedizioniere doganale, di agente per conto di altri spedizionieri o vettori, quando tali servizi non siano ausiliari all'obbligazione di spedizione o trasporto delle merci assunta dall'Assicurato;
- c) dichiarazioni inesatte o reticenze dell'Assicurato rilevanti ai fini della copertura assicurativa sulle merci stipulata dal mandante;
- d) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- e) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Assicurato;
- f) ammende e/o sanzioni derivanti da infrazioni a norme e/o regolamenti commesse dalla Contraente/Assicurata.
- g) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- j) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti di terrorismo;
- m) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- n) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- o) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- p) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- q) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;

Condizioni di assicurazione

r) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 18 - Esclusione dei "punitive or exemplary damages"

La Società inoltre non è obbligata per indennizzi dovuti a titolo di "punitive or exemplary damages".

Art. 19 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Fermo il disposto dell'art. 1, l'Assicurato deve manifestare tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio. In particolare, anche durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, deve esibire, ove richiesto, i contratti di trasporto da cui derivano le responsabilità assicurate ed ottenere il preventivo accordo della Società per qualunque successiva modifica degli stessi.

Art. 20 - Limiti temporali della garanzia

La presente assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato derivante da sinistri che si verificano nel periodo di validità della copertura.

Art. 21 - Pagamento e regolazione del premio

Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso indicato nella "scheda di polizza" da applicarsi sul fatturato noli dichiarato in via preventiva dall'Assicurato. Il Contraente versa quale deposito e premio minimo annuo comunque acquisito l'importo indicato in Frontespizio. La prima rata del premio deve essere pagata all'atto della stipulazione dell'assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società il fatturato conseguito nel periodo di operatività della polizza risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., e deve pagare l'eventuale conguaglio premio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità dell'Assicurato o in caso di formale reclamo da parte di terzi, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) darne immediata comunicazione scritta alla Società;
- c) trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, notizie, reclami, documenti ed atti giudiziari alla Società fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
- d) astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile;
- f) compiere in nome proprio, tutti gli atti, anche giudiziari, che fossero richiesti dalla Società;
- g) astenersi dal transigere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza preventivo consenso della Società.

Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un

Condizioni di assicurazione

importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Pagamento delle indennità

In deroga all'art. 1917, secondo comma, del c.c., la Società rimborsa l'Assicurato di quanto questi abbia corrisposto al danneggiato, salvo che l'Assicurato e la Società si accordino sul pagamento dell'indennità dovuta direttamente al terzo.

CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO)

LA PRESENTE CLAUSOLA DEVE INTENDERSI PREVALERE SU QUALSIASI DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN POLIZZA.

- 1.** Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:
 - 1.1** in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause).
 - 1.2** alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,
 - 1.3** alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,
 - 1.4** per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
 - 1.5** per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.

- 2.** Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.
- 3.** La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglesi.

- La seguente clausola forma parte integrante del contratto, annulla e sostituisce eventuali precedenti versioni:

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE (adottata da Allianz)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente

Condizioni di assicurazione

o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO

E' esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

1.1 Subject only to clause 1. 2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, clause 1. 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL. 380 Sold by Witherby & Co. Ltd. London. - © Copyright